

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4453

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2000 (*)

—————

Consorzio delle Compagnie Assicurative

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore delle assicurazioni assume una particolare rilevanza economica e sociale: in considerazione dell'importanza che questa forma di copertura assicurativa riveste per la sicurezza ed il benessere della collettività.

Ultimamente ha suscitato l'interesse della stampa e degli organi giudiziari il problema dell'aumento «indiscriminato» delle tariffe assicurative in particolare modo nel ramo della Responsabilità civile auto. Tale aumento è dovuto soprattutto alle truffe che le Compagnie di assicurazione subirebbero sempre più massicciamente dalla delinquenza organizzata e da quella spicciola. Tale fenomeno colpisce in prevalenza il Mezzogiorno d'Italia.

In verità il fenomeno delle truffe alle assicurazioni è sempre esistito ed ha le sue radici storiche nel lontano 1400. Ancora oggi, e più di prima, il settore continua ad essere preso di mira dalla criminalità spicciola e da quella organizzata, con effetti pesanti sui bilanci delle imprese (circa 680 miliardi di costi) e sulla massa degli assicurati onesti, pubblici e privati, costretti a pagare premi assicurativi più elevati rispetto al rischio naturale, e a sostenere, con una ulteriore tassa sui premi dei rami infortuni, responsabilità civile generale, incendio e furto, il Fondo *antiracket*. Il vero danno è quello di dover pagare premi più elevati per far fronte ad una sinistralità superiore a quella naturale o fisiologica, la beffa di dover finanziare anche il Fondo *antiracket* (previsto dalla legge), attraverso una ulteriore tassa sui premi pagati.

Ma il fenomeno della frode assicurativa è molto più esteso e grave di quanto risulti dalle varie indagini scaturite dalla Commissione Antimafia, dalla Magistratura, dall'Antitrust, dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT), dall'Istituto per la vigilanza nelle assicurazioni private (ISVAP), che relegano l'Italia tra i paesi a più elevato rischio criminale in Europa, dal momento che non è facile distinguere tra un sinistro realmente accaduto ed uno manipolato o gonfiato.

Statisticamente nelle regioni meridionali si calcolano circa 190.000 sinistri indicati come connessi a reati perpetrati a danno delle imprese di assicurazione e che i metodi praticati per la messa in opera delle truffe sono innumerevoli ed altamente diversificati si pensi che si va dalla trasformazione di un danno non assicurato in un sinistro alla simulazione di un danno maggiore di quello effettivo, dai danni simulati senza che il sinistro sia mai avvenuto a quelli dolosi.

Al fine di razionalizzare il settore assicurativo nel ramo RC auto in modo tale da consentire un maggiore controllo delle posizioni a rischio ed una ripartizione del rischio sociale del settore su tutte le compagnie assicurative abbiamo predisposto questo disegno di legge.

La ratio della proposta consiste nell'obbligo di tutte le compagnie assicurative, che operano nel settore RC auto, di aderire ad un consorzio che costituisca una compagnia di assicurazione presso la quale devono essere trasmesse tutte le polizze a rischio, e cioè quelle che le singole compagnie, secondo i canoni stabiliti nel regolamento del consorzio, ritengono comportare rischi superiori a determinati parametri, ad esempio l'aver denunciato più di un dato numero di sinistri nell'ultimo triennio oppure che il cliente sia stato condannato almeno in primo grado per il reato di truffa assicurativa nell'ultimo quinquennio.

La compartecipazione al consorzio, tra l'altro, scaturisce dal principio costituzionale

di solidarietà che nello specifico si articolerebbe nella compartecipazione alle perdite tra tutti coloro che beneficiano della protezione del mercato. Questo, inoltre, eviterebbe perdite troppo gravose per una singola Compagnia che potrebbe non essersi attrezzata sufficientemente nel contrastare il fenomeno delle truffe assicurative, e, soprattutto, per i singoli consumatori, eviterebbe: il problema, creato da molte compagnie, legato alla impossibilità di assicurarsi; il ricatto posto in essere da molti agenti che non assicurano l'auto se non in presenza della stipula di polizze vita; l'aumento spropositato dei costi assicurativi, in quanto la singola Compagnia assicura solo clienti «buoni» lasciando al Consorzio quelli «cattivi» o presunti tali; consentirebbe, infine, l'instaurazione di un rapporto fiduciario tra cliente e Compagnia consentendo di stipulare polizze più convenienti eliminando l'alibi per le Compagnie della massa di sinistri fraudolenti.

Contestualmente, il Consorzio, dovendo amministrare per regolamento solo e tutte le posizioni a rischio, potrebbe e dovrebbe essere tarato verso un controllo capillare dei propri assicurati con obblighi precisi

per i propri agenti e rappresentanti. Con tale sistema, da un lato si garantirebbe al consumatore leale di poter beneficiare di tariffe effettivamente agevolate in quanto il rischio di impresa sarebbe ripartito su tutto il territorio nazionale e per tutte le compagnie assicurative, dall'altro, anche il cliente a rischio, che in tal modo sarebbe super controllato in quanto tutte le posizioni simili sono concentrate in un unico soggetto (Consorzio) che ne garantirebbe il controllo attraverso determinate procedure.

Da ciò ne deriverebbe, sicuramente, un minor costo per le singole compagnie, un miglior servizio per l'utente e per l'intera collettività e, in prospettiva, una diminuzione sensibilissima delle truffe in tale settore che potrebbero, agevolmente, essere contenute e tenute sotto controllo dalle Forze dell'ordine.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli e relative rubriche: articolo 1 (*Scopo*); articolo 2 (*Costituzione del Consorzio*); articolo 3 (*Requisiti per la partecipazione al Consorzio*); articolo 4 (*Obblighi del Consorzio*); articolo 5 (*Regolamento del Consorzio*); articolo 6 (*Entrata in vigore*).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scopo)

1. La presente legge è predisposta al fine di razionalizzare il settore assicurativo nel ramo della Responsabilità civile auto e controllare maggiormente le posizioni a rischio.

Art. 2.

(Costituzione del Consorzio)

1. Più Compagnie di assicurazione che si occupano del ramo Responsabilità civile auto costituiscono, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, il Consorzio delle Compagnie assicurative.

2. Le Compagnie assicurative che operano nel ramo Responsabilità civile auto devono aderire al Consorzio di cui al comma 1.

3. Il contratto di costituzione del Consorzio delle Compagnie assicurative, in deroga al punto 1 dell'articolo 2603 del codice civile, ha durata fino a quando lo stesso non stipula più polizze.

4. I consorziati devono consentire i controlli da parte degli organi di controllo previsti dal regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Requisiti per la partecipazione al Consorzio)

1. Le Compagnie assicurative che aderiscono al Consorzio versano a quest'ultimo una quota contributiva in denaro variabile di anno in anno, stabilita dal regolamento del Consorzio di cui all'articolo 5, tenuto

conto del numero di posizioni che la singola compagnia iscrive annualmente al Consorzio.

2. Tutte le polizze stipulate con soggetti ritenuti a rischio, ai sensi del regolamento del Consorzio, sono trasferite dalle singole compagnie al Consorzio.

Art. 4.

(Obblighi del Consorzio)

1. Al momento della stipula delle polizze gli agenti del Consorzio sono tenuti a:

a) visionare il veicolo assicurato e provvedere alla compilazione di un fascicolo fotografico;

b) controllare presso le Compagnie di provenienza la veridicità dell'attestato a rischio;

c) istruire per ogni sinistro una istruttoria anche avvalendosi di consulenti esterni di fiducia o agenzie di investigazione;

d) proporre querela ogni qual volta venga accertato da questi ultimi l'illiceità del sinistro denunciato;

e) inserire nei contratti, in caso di sinistri tra due assicurati dal Consorzio, l'obbligo del risarcimento in forma specifica tramite riparazione dell'auto presso carrozzerie convenzionate e, comunque, anche in caso di sinistri con veicolo non assicurato dal Consorzio, agevolazioni in caso di accettazione del risarcimento in forma specifica;

f) far visionare il veicolo dal perito del Consorzio che, quindi, si deve attivare nei cinque giorni previsti;

g) predisporre tabelle *standard* per il costo della polizza tarato sulla base del rischio rappresentato dal cliente.

Art. 5.

(Regolamento del Consorzio)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Mi-

nistro dell'interno, emana con proprio decreto il regolamento del Consorzio delle Compagnie assicurative ai sensi della presente legge.

2. Il regolamento del Consorzio prevede un organo di controllo, di cui al comma 4 dell'articolo 2, composto da rappresentanti del Consorzio stesso e membri nominati dai Ministri di cui al comma 1.

3. Il regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

